



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1091

Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche

09/05/2021 - 13:21

Indice

1. DDL S. 1091 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1091	5

1. DDL S. 1091 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1091
XVIII Legislatura

Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche

Iter

28 maggio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1091

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Urania Giulia Rosina Papatheu](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Roberto Berardi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Donatella Conzatti](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Elena Testor](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Barbara Masini](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Anna Carmela Minuto](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Antonio Barboni](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Enrico Aimi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Adriano Paroli](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Dario Damiani](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Maria Rizzotti](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Maurizio Gasparri](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Fiammetta Modena](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Gabriella Giammanco](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Francesca Alderisi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Raffaele Fantetti](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Antonio Saccone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Alessandrina Lonardo](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Giacomo Caliendo](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Lucio Malan](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Massimo Mallegni](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Mariarosaria Rossi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Francesco Battistoni](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Luigi Vitali](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Marco Perosino](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Franco Dal Mas](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Laura Stabile](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

[Andrea Causin](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Marco Siclari](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Adriano Galliani](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Salvatore Sciascia](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Domenico De Siano](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Luigi Cesaro](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Emilio Floris](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Isabella Rauti](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Adolfo Urso](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Alberto Balboni](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Gianpietro Maffoni](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Stefano Bertacco](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Massimo Ruspandini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Raffaele Stancanelli](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Gaetano Nastri](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)
[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **21 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 93 del 25 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

MINORANZE LINGUISTICHE , ATTIVITA' CULTURALI

Articoli

SICILIA (Artt.1, 7-9), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.2), SCUOLA MATERNA (Art.3), SCUOLA ELEMENTARE (Art.3), SCUOLA MEDIA (Art.3), SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.4), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.5), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.6), RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Art.7), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.7), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.8), TOPONOMASTICA (Art.9), SEGNALETICA E IMPIANTI DI SEGNALAMENTO (Art.9)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019. Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1091

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1091

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAPATHEU**, **BERARDI**, **CONZATTI**, **TESTOR**, **MASINI**, **MINUTO**, **BARBONI**, **AIMI**, **PAROLI**, **DAMIANI**, **RIZZOTTI**, **GASPARRI**, **MODENA**, **GIAMMANCO**, **ALDERISI**, **FANTETTI**, **SACCONI**, **LONARDO**, **CALIENDO**, **GALLONE**, **MALAN**, **MALLEGGI**, **MANGIALAVORI**, **ROSSI**, **BATTISTONI**, **VITALI**, **PEROSINO**, **DAL MAS**, **STABILE**, **CAUSIN**, **SICLARI**, **GALLIANI**, **SCIASCIA**, **DE SIANO**, **CESARO**, **FLORIS**, **RAUTI**, **URSO**, **BALBONI**, **MAFFONI**, **CIRIANI**, **BERTACCO**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **RUSPANDINI**, **STANCANELLI**, **NASTRI**, **ZAFFINI** e **LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2019

Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si occupa della tutela della cultura e del patrimonio linguistico della lingua settentrionale gallo-italica in Sicilia.

L'importanza della materia ha indotto la scrivente a presentare anche in questa legislatura un testo già depositato nella scorsa, il cui *iter* non è mai stato avviato, auspicando che lo stesso desti l'attenzione che merita e il consenso necessario.

La lingua ha la peculiarità di saper raccontare la storia e l'identità di un popolo; è il risultato di quei processi di integrazione e disgregazione che hanno investito la sfera della comunicazione creando, spesso, varie differenziazioni in comunità vicine ed appartenenti geograficamente alla medesima area. Possiamo scorgere noi stessi la verità di queste parole, rammentandoci le varie differenze esistenti tra un paese e l'altro che, gomito a gomito, costeggiano la costa siciliana. La Sicilia vanta una varietà di dialetti notevolmente differenti tra di loro che raccontano la storia delle conquiste straniere, dell'incontro/scontro di popoli e culture un tempo agli antipodi. La lingua messinese è una variante della lingua siciliana particolarmente variegata. Nelle Eolie se ne parla una variante (lingua eoliana), nei vari centri costieri si evidenziano accenti identificativi e modi di dire, ma soprattutto in alcune comunità si attesta l'esistenza del cosiddetto gallo-italico, una lingua di per sé particolarmente affascinante proprio perché estremamente diversa dalla lingua siciliana. Le ragioni dell'origine dei dialetti gallo-italici di Sicilia (lombardo-siculi) vanno ricercate nell'insediamento di coloni provenienti dalla medievale Lombardia (l'Italia settentrionale occupata dai Longobardi) al seguito dei Normanni, i conquistatori della Sicilia. La conquista normanna dell'isola, compiuta da Ruggero d'Altavilla, iniziò nel 1060, con la presa di Messina e della zona Settentrionale, e si concluse nel 1091, con la resa di Castrogiovanni e la caduta di Noto, ultime roccaforti musulmane. A livello culturale la situazione che si presentò a Ruggero d'Altavilla evidenziava una forte influenza araba e greca che sovrastava quella latina. Per fronteggiare tale situazione Ruggero rinforzò l'elemento latino sia a livello culturale che demografico, pur rispettando la cultura e le competenze di arabi e greci. Così affidò compiti di responsabilità ai suoi amici normanni e francesi e poi, in misura sempre maggiore, ai « lombardi ». Furono incoraggiate formazioni di vere e proprie « colonie » collocate in maniera strategica dalla costa settentrionale a quella sud-orientale passando per il centro, quasi a creare una zona cuscinetto, per impedire agli arabi di oriente e occidente di riunire le proprie forze e velocizzare la latinizzazione della Sicilia. Le tracce di questa colonizzazione, ancora dopo quasi mille anni, si trovano nei dialetti; in

alcuni paesi dell'entroterra come Aidone, Piazza Armerina, Nicosia, San Fratello e Sperlinga, Novara di Sicilia, sono così evidenti che si parla ancora di colonie lombarde o per meglio dire gallo-italiche. Gli studiosi dei fenomeni linguistici per definire e differenziare la situazione linguistica di queste comunità, rispetto al complesso panorama dei dialetti siciliani, parlano di isole alloglotte, perché straniera appare all'orecchio dei siciliani la parlata di queste popolazioni ora definite « francesi » ora « lombardi ». La parlata di questi coloni provenienti dal Nord Italia si è mantenuta a lungo in Sicilia, anche se le isole linguistiche createsi hanno cominciato a essere erose dall'impatto, prima, con i dialetti siciliani e, in tempi più recenti, con quello della televisione e della scuola dell'obbligo, prospettando il pericolo della scomparsa di questa antica e preziosa testimonianza storica e glottologica siciliana. Ma non è così per tutti. È sotto i nostri occhi il legame particolare ed il reale bilinguismo esistente a Nicosia, San Fratello e Novara di Sicilia dove il gallo-italico è sentito come elemento di identità cittadina, parlato in tutti gli strati sociali, orgogliosamente sfoggiato. Certamente su questo atteggiamento estremamente positivo ha giocato molto la relativa vicinanza tra di loro di questi centri ed il naturale riconoscere nel vicino un proprio simile rispetto al resto dei siciliani. Ed ecco che la lingua mostra la sua duplice forza: coesione tra i simili, differenza con gli « stranieri », in un perfetto equilibrio tra tutela della propria identità e convivenza e rispetto dell'altro. Nell'era nella quale il multiculturalismo arranca vergognosamente a farsi strada tra la diffidenza generale, la Sicilia ci insegna che è possibile tutelare la propria storia e aprirsi all'altro senza incorrere in lotte di potere o perdere il perché delle proprie radici. Pertanto il presente disegno di legge vuole preservare i dialetti gallo-italici attraverso un capillare insegnamento degli stessi nelle scuole e un uso frequente nelle manifestazioni culturali di elevato profilo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la cultura e il patrimonio linguistico della lingua settentrionale gallo-italico in Sicilia, presente a San Fratello, Acquedolci, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria e Francavilla di Sicilia in provincia di Messina; a Randazzo, Maletto, Caltagirone, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria in provincia di Catania; a Nicosia, Sperlinga, Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe in provincia di Enna; a Ferla, Buccheri e Cassaro in provincia di Siracusa; a Corleone in provincia di Palermo.

Art. 2.

(Istituzione di cattedre per l'insegnamento curricolare di lingua e cultura gallo-italiche nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado dell'area storicamente interessata dalla presenza della lingua gallo-italica, come individuate nell'articolo 3, la lingua e la cultura gallo-italiche costituiscono materia di insegnamento curricolare.
2. In presenza di un numero di ore di insegnamento non inferiore a ventiquattro, anche in scuole e classi diverse ma dello stesso ciclo, può essere istituito l'insegnamento di lingua e cultura gallo-italiche.
3. L'insegnamento di cui al comma 1 è affidato in via preferenziale, e nell'ambito del completamento di orario o in eccedenza dell'orario stesso, ai docenti che ne facciano richiesta e che abbiano un'adeguata conoscenza specifica, dando la precedenza ai docenti di materie linguistiche e letterarie.
4. Ove vi sia una disponibilità complessiva di almeno sedici ore di insegnamento, anche in più scuole site in località sufficientemente vicine, possono essere istituite più cattedre di insegnamento di lingua e cultura gallo-italiche.

Art. 3.

(Articolazione dell'insegnamento di lingua e cultura gallo-italiche nelle scuole di ogni ordine e grado ad integrazione dell'insegnamento della lingua italiana)

1. Rientrano nell'area di influenza gallo-italica le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e i licei classici e scientifici con sede nei comuni di cui all'articolo 1.

2. L'insegnamento della lingua e della cultura gallo-italiche si articolano come di seguito indicato:

a) nella scuola dell'infanzia e primaria: nomenclatura, nozioni di grammatica e dialoghetti in lingua gallo-italica, per sei ore settimanali;

b) nella scuola secondaria di primo grado: lineamenti di lingua gallo-italica, lettura dell'alfabeto gallo-italico, storia delle tradizioni culturali dei lombardi di Sicilia, per quattro ore settimanali;

c) nei licei classici e scientifici: lingua e letteratura gallo-italica, con riferimenti alla cultura lombarda di Sicilia.

Art. 4.

(Istituzione di una commissione di esperti in lingua, cultura e tradizione della popolazione gallo-italica e compiti ad essa assegnati)

1. È istituita una commissione di esperti in lingua, cultura e tradizioni della popolazione gallo-italica con i compiti di:

a) formulare i programmi di insegnamento della lingua, cultura e tradizioni gallo-italiche;

b) accertare, attraverso un colloquio, l'adeguata preparazione di coloro che abbiano fatto domanda di insegnamento delle materie di cui alla lettera a).

2. I programmi di insegnamento sono approvati con provvedimento del direttore dell'ufficio scolastico regionale, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione.

3. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.

Art. 5.

(Tutela della lingua e della cultura gallo-italiche)

1. La tutela dei diritti culturali e linguistici della popolazione gallo-italica nel Consiglio regionale dell'istruzione è assicurata da un membro eletto appositamente dal medesimo Consiglio.

Art. 6.

(Istituzione a favore degli insegnanti di corsi di specializzazione e perfezionamento della lingua gallo-italica)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di corsi di specializzazione e perfezionamento per il personale insegnante di cui alla presente legge, stabilendo i benefici economici in favore del medesimo personale.

Art. 7.

(Rai Regione siciliana per la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche)

1. La sede regionale di Palermo della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. favorisce la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche con la produzione e la trasmissione di appositi programmi radiofonici e televisivi.

Art. 8.

(Contributo statale per lo sviluppo della cultura gallo-italica)

1. Lo Stato contribuisce alla spesa per le attività teatrali e culturali degli enti locali della Regione siciliana e delle università che hanno sede nella Regione siciliana, anche ai fini dello sviluppo della cultura gallo-italica.

Art. 9.

(Toponomastica e segnaletica stradale bilingue in italiano e gallo-italico)

1. Con apposita legge della Regione siciliana, e su richiesta dei comuni interessati, sono ripristinati i toponimi originali di comuni, frazioni e località. I toponimi, se utilizzati nella segnaletica stradale, sono comunque accoppiati con quelli ufficiali in lingua italiana.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

